

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3528

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LACARRA, UBALDO PAGANO, BURATTI, CIAMPI, LA MARCA, ROSSI,
SIANI, SOVERINI**

Modifiche all'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di rimozione dei rifiuti e di pulizia delle strade provinciali

Presentata il 23 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta ha la finalità di intervenire sull'ambito di competenza in materia di smaltimento dei rifiuti, in particolar modo per «ripulire le discariche a cielo aperto». Allo stato la gestione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali è demandata alle sole province, che non sempre sono in grado di poter amministrare e controllare l'intero territorio provinciale, soprattutto nelle aree più estese per territorio e densità demografica.

Lo smaltimento dei rifiuti abbandonati è uno dei problemi più significativi in tema di sostenibilità ambientale, in riferimento alla salute dei cittadini, alla deturpazione del paesaggio e alla salvaguardia del patrimonio naturale del nostro Paese. Gli obiettivi fissati da Agenda 2030 non possono

ritenersi solo degli «indicatori», ma un risultato da raggiungere per la salvezza del pianeta. Pertanto il problema ambientale, prima di essere globale, deve essere considerato nazionale e locale; per questo motivo le amministrazioni e i singoli cittadini hanno il dovere di assumere comportamenti corretti, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e specificità.

La presente proposta di legge mira in generale a meglio specificare le competenze e gli obblighi delle province per la pulizia delle strade provinciali e delle loro pertinenze, conferendo ai comuni la facoltà di intervenire in caso di inerzia delle stesse.

In particolare:

l'articolo 1 ribadisce, al comma 1, l'obbligo in capo alle province e alle città metropolitane di garantire costantemente

la pulizia delle strade provinciali e delle loro pertinenze, attraverso il continuo monitoraggio dei luoghi e l'immediata rimozione e smaltimento dei rifiuti eventualmente abbandonati o depositati. Al comma 2, si conferisce ai sindaci la possibilità di segnalare alle province e alle città metropolitane la presenza di rifiuti, richiedendone la rimozione. Il comma 3 dispone che, in caso di inerzia dell'ente proprietario della strada e comunque non prima di quindici giorni dalla suddetta richiesta, il comune provvede in autonomia alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, addebitandone interamente i costi all'ente proprietario (comma 4) ovvero al concessionario della strada (comma 5);

l'articolo 2 reca due modifiche all'articolo 14 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). In primo luogo [comma 1, lettera *a*)], si amplia l'ambito oggettivo dei poteri e dei compiti degli enti proprietari delle strade, includendovi, oltre al già previsto scopo di « garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione », le finalità di garantire il decoro delle strade e di evitare pregiudizi all'ambiente e alla comunità insediata nel territorio. Al comma 2, invece, si interviene con una norma di coordinamento con le disposizioni dell'articolo 1 della presente proposta di legge, chiarendo che il compito di pulire le strade provinciali può essere esercitato dal comune, in caso di inerzia dell'ente proprietario e limitatamente al territorio di propria competenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Obblighi di pulizia delle strade provinciali e intervento sostitutivo del comune)

1. Le province e le città metropolitane, in qualità di enti proprietari delle strade indicate dall'articolo 2, comma 6, lettera C, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, garantiscono la costante e adeguata pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini di cui al primo periodo del presente comma le province e le città metropolitane assicurano il continuo monitoraggio delle strade di loro proprietà e provvedono alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Il sindaco del comune interessato, limitatamente alle strade provinciali e alle relative pertinenze ricadenti nel territorio di propria competenza, può segnalare all'ente proprietario la presenza di rifiuti lungo le strade di cui al comma 1, richiedendo contestualmente di provvedere alla loro rimozione e al loro smaltimento, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla segnalazione e dalla richiesta di cui al comma 2, il comune provvede autonomamente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 3 sono interamente a carico dell'ente proprietario della strada.

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le strade di cui al comma 1 del presente articolo siano oggetto di concessione, il comune effettua la segnalazione di cui al comma 2 al soggetto concessionario e, in caso di inerzia, addebita allo stesso gli

oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 3.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di poteri e compiti degli enti proprietari delle strade)

1. All'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, » sono inserite le seguenti: « nonché di garantirne il decoro e di evitare pregiudizi all'ambiente e alla comunità insediata nel territorio, »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per le strade di cui all'articolo 2, comma 6, lettera C, alla pulizia di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo può provvedere il comune, limitatamente al territorio di propria competenza, in caso di inerzia dell'ente proprietario ».

